Norme di attuazione delle Zone Logistiche Speciali: il procedimento di istituzione ed il Piano di sviluppo strategico

di Gianfranco Visconti

Pubblicato il 29 Giugno 2024

Dopo aver esplorato il concetto di Zone Logistiche Speciali (ZLS), oggi analizziamo il procedimento per la loro istituzione. Discuteremo la durata, la delimitazione delle aree, le possibilità di revisione del perimetro e il piano strategico necessario per il loro funzionamento.

La disciplina legislativa delle zone logistiche semplificate (ZLS), contenuta nei commi da 61 a 65 dell'articolo 1 della Legge 205 del 2017, ha trovato attuazione nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 40 del 4 Marzo 2024.[1] Ribadendo il principio che anche le ZLS sono uno strumento di attrazione degli investimenti effettuati da imprese nuove o già operanti, nazionali ed estere, l'art. 2 del **DPCM 40/2024** dichiara che **tale decreto serve a definire:**

1. le **modalità per l'istituzione della ZLS**, comprese le ZLS interregionali;
2. la loro **durata**;
3. i **criteri** per l'identificazione e la **delimitazione dell'area territoriale della ZLS**;
4. le misure di **organizzazione e di funzionamento** della ZLS;
5. **le misure di semplificazione amministrativa per l'avvio di attività economiche nelle ZLS.**

L'istituzione della Zone Logistiche Speciali

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

L'art. 3 del DPCM 40/2024 prevede che **le ZLS possono essere istituite solo nelle regioni italiane c.d,** *"più sviluppate"* ai sensi del diritto europeo, vale a dire quelle in cui il PIL – Prodotto interno lordo pro capite è superiore al 90% di quello medio comunitario[2], **il che, a nostro giudizio, è sbagliato perché taglia fuori le due regioni italiane c.d.** *"in transizione"***, cioè l'Umbria e,** soprattutto, **le Marche**[3] che, così non possono istituire ZLS né fare parte della ZES unica del Mezzogiorno di cui fanno parte, come abbiamo visto, le regioni *"meno sviluppate"* secondo la classificazione UE. Questo errore si riflette anche nella tabella allegata al testo del DPCM citato che calcola la superficie massima delle ZLS, che include regioni che, come l'Umbria, non hanno sbocco a mere, come la Lombardia, la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano. **Le ZLS possono essere istituite nel numero massimo di una per regione**, qualora nella suddetta regione sia presente **almeno un'area portuale oppure un'Autorità di sistema portuale**, come abbiamo spiegato nell'articolo precedente. La ZLS **deve ricomprendere almeno un'Area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti** a quest'area, **purché presentino un nesso economico - funzionale con la predetta Area** portuale. **Il nesso** economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti **suss**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D